PER

Lo Preambolo *ab inteſtato* ne' beni liberi del fu Principe di Curſi D. Gio: Batiſta Cicinelli a favore del Principe D. Niccolò Cicinelli

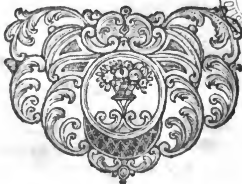
CONTRO

Il Commendatore F. Giuſeppe Cicinelli.

COMMESSARIO

Il degniſſimo Giudice della G.C. della Vicaria Sig. D. Gennaro Cariſſimi,









Novembre del prossimo caduto anno 1762 passò a miglior vita il Principe di Cursi D. Gio: Batista Cicinelli senza testamento. Prescindendosi dalla successione feudale, per cui vi è litigio nel S.R.C., in quanto all' eredità libera è comparso nella Gran Corte della Vicaria D. Niccolò Maria Cicinelli fratello del defunto, ed attuale Principe di Cursi, ed ha dimandato spedirsi a suo beneficio il Preambolo *ab intestato*.

Il Commendatore di Cicciano e di Pancalieri Fr. Giuseppe Maria Cicinelli altro comune fratello, non ostante la sua incapacità, per ritrovarsi Religioso Gerosolimitano, e come tale di avere fatto anche rinuncia formale abdicativa ed estintiva a favore de' maschi della sua famiglia, pretende contrastare al nostro Clientolo la metà de' beni. Ed è tanta l' occecazione [redacted] e 'l caldo, con cui promuove questo impegno, che oltre di sovvertire il voto sostanziale della povertà e di mancare alla fede giurata della rinuncia, giugne a spezzare sin'anche il freno dell'ubbidienza professat' ai Superiori; giacchè è in giudizio senza la licenza *in scriptis* del G. Maestro. Invano adunque egli esagera, che sia stranezza ed inumanità il negarsegli la partecipazione di un dritto legittimo, e del sangue. Non è strano chi rilevando i doveri, ed i giuramenti dal Commendatore contratti nell' ingresso, e nella profes-

ſione del ſuo Inſtituto, gli raccorda di eſserſi civilmente abdicati, ed eſtinti nella ſua perſona i tanto inopportunamente eſagerati dritti del ſangue. E ſe inumanità poſſa cadere nel cuore de' due Contendenti, inumano è ſenza dubbio il cuore di colui, che ricchiſſimo per le Commende, le quali eccedono la rendita di annui ducati 6000, e le quali ſi trovano acquiſtate coi gravi diſpendj, dalla Caſa in pregiudizio degli altri Fratelli fatti nelle di lui caravane, nel mantenimento della Galea e nel diſimpegno di tutti gli altri uffizj, per indi pervenire alla luminoſiſſima ſituazione, in cui da ogni uno egli è preſentemente ammirato; pretende anche crudelmente combattere all' unico di queſti Fratelli un miſero avanzo, onde coſtui poteſſe in qualche parte ſollevarſi dalle ſtrettezze, in cui vive.

MA vengaſi ai meriti della cauſa. Siamo in un giudizio ſommariiſſimo di ſpedizione di preambolo. E ſiamo nella condizione, che per riſpetto ad una metà (giacchè per l' altra non vi è controverſia) il Principe D. Niccolò e 'l Commendatore F. Giuſeppe ambedue fratelli del defunto, ciaſcheduno ne dimanda per ſe ad eſcluſione dell' altro la dichiarazione giudiziale di erede *ab inteſtato* e l' immiſſione nel poſſeſſo. Quindi cadauno di loro obbliquamente ſi erige in contradittore dell' altro: Imperciocchè non tanto direttamente *& per viam exceptionis*, quanto piuttoſto *per viam & ad inſtar actionis* accidentalmente ambedue tra di loro divengono contradittori (1). In tale ſtato di coſe, l' analiſi della preſente controverſia

(1) Argel. *de legit. contradic. quaeſt.* 1. *n.* 10.

sia si restringe all' esame di quale de' due pretensori faccia la figura di legittimo contradittore: cosicchè abbia diritto d' impedire all' Avversario la spedizione esecutiva del preambolo nella metà, che si controvette. Il nostro tema è, che il Commendatore Cicinelli sia contradittore illegitimo del Principe D.Niccolò sulla metà, ch' egli pretende; per la qual cosa costui in questa istessa metà diventa legittimo contradittore di esso Commendatore. E si dimostrerà la fermezza di questo nostro assunto: I Perchè il Commendatore *non habet personam legitimam sistendi in judicio*: II Perchè la qualità di Religioso Gerosolimitano gli osta non solamente a potere acquistar' e possedere in particolare *extra Religionem*, ma precisamente gli osta a potere aspirare, secondo la dottrina de' Periti del Regno, a qualunque successione legittima de' Fratelli e de' Propingui: III Perchè vi è in mezzo la rinuncia.

Il Commend non può star giudizio.

SIntanto che F. Giuseppe Cicinelli non voglia essere un refrattario del suo Regolare Instituto, gli converrà in primo luogo reggere il freno dell' ubbidienza e professare a' suoi Superiori ed alla Religione gli ossequj da lui giurati.

Il Religioso Gerosolimitano *est addictus Ordini S. Augustini* (1), *& vivit sub regula ejusdem* (2). E *praeter qualitatem collegialem* . . . . . . *In reliquis nihil deficit, quin sint Religiosi ad omnes effectus tam favorabiles quam odiosos* (3). La Sagra Congregazione dell' Indice

(1) Volaterran. *in Anthropologia*.
(2) Constantin. *vot.* 249 *n.* 3, Pufendorf. *Introd. all'Hist. liv.* 2 *chap.* 5.
(3) Card. Petr. *ad constit.* 2 *Anastasii* IV *sect.* 2 *tit.* 2 *n.* 5, Alex. Sperel. *decis.* 21 *n.* 14, Rot. *coram Durand. decis.* 308 *n.* 8, Gra-

Indice sotto Urbano VIII con decreto de' 4 di Febbrajo dell' anno 1627 annoverò tra' proibiti il libro intitolato *Aestivum Otium* di Pietro Uries, non per altro motivo, se non perchè alla *p.* 2 *n.* 209 egli disse: *Milites Hierosolymitanos non esse vere Religiosos* (1). In fatti costoro *emittunt tria vota substantialia Religionis*, cioè di povertà, castità ed obbedienza (2). Ed è di ciò testimonio illustre la formola istessa della loro professione, la quale si legge inserita tra le Regole e le Costituzioni della Religione (3).

Ora se per unanime consentimento di tutti gli Scrittori fin' anche lo Statuto *loquens de Professis & Religiosis in stricta significatione extenditur ad hujusmodi Milites* (4); non vi può essere dubbio, che a simiglianza del Monaco e del Religioso professo negli altri Istituti Regolari non possa egualmente il Cavaliere di Malta imprendere alcun negozio forense, e stare in giudizio, o per se, o come procuratore senza il permesso del G. Maestro. Sono troppo chiare rispetto ai Religiosi in generale su di questo punto le disposizioni canoniche (5). Prescindendosi dalle riflessioni sulla loro vita, ed onestà, come quelle, che son' ora

Gratian. *discept. for. cap.* 880 *n.* 11, & DD. *omnes apud* Novar. *de elect. & variat. Fori quaest.* 69 *n.* 2 *& seqq. & apud* Jul. Capon. *controv.* 49 *n.* 3 *seqq.*

(1) Dian. *p.* 5 *tract.* 1 *resol.* 18, Capon. *controv.* 49 *sub n.* 27.

(2) DD. *omnes ubi supra &* Pufendorf. *ibid.*

(3) *Tit.* 2. *stabil.* 2.

(4) Polid. Ripa *observ.* 185, Fab. *in Cod. lib.* 1 *tit.* 3 *def.* 27 *de Episc., Cleric. & Monach. &c.*

(5) Can. *Monachi* 16 *q.* 2, Clement. *Religiosos de procurat.*, Specul. *tit. de Actor. versic. item excipitur contra Actor.*, Fab. *in Cod. lib.* 1. *tit.* 3 *de Episc. Cleric. & Monach. def.* 33 *&c.*

ora fuori di ſtagione , la ragion legale di tali diſpoſizioni è, che il Religioſo *aequiparatur ſervo* (1), *&* *habet neque velle neque nolle* (2). Ed in conferma che la pratica de' noſtri Tribunali abbia oſſervato impreteribilmente un tale ordine relativamente ai Religioſi Geroſolimitani, ci piace tra i molti eſempj addurre in compruova quello avvenuto negl' anni addietro , quando il Commendatore Fra Lorenzo de Ruggiero di Bitonto promoſſe le ſue pretenſioni nel S. R. C. contro di D. Ceſare di Ruggieri ſuo pronipote. Ebb' egli biſogno di eſſere munito delle facoltà *in ſcriptis* del Gran Maeſtro Pinto , e ſi legge la mededeſima preſentata al *fol.* 65 di quel Proceſſo preſso lo Scrivano Giuliano Baſile in Banca di Auriemma.

Se adunque il Commendatore Cicinelli non ha ottenuto dal G. Maeſtro la licenza di poter comparire giudiziariamente, ne deriva l' operazione legale, ch' egli *non habet perſonam legitimam ſiſtendi in judicio* (3), e che in conſeguenza non puol' eſſere inteſo, non che rappreſentare contra il Principe D. Niccolò la figura di legittimo contradittore. Nel caſo di eſſere comparſo nel Parlamento del Delfinato un Religioſo Benedettino del Priorato di S. Lorenzo di Grazianopoli ſenza la venia del ſuo Superiore a pretendere *ſuper bonis paternis & maternis* la liberazione *pro proſequenda lite*; *Fuit ordinatum quod ante omnia compareret legitime de licentia ſui Superioris* (4).

Sicchè

(1) Cap. *olim de privil. & ibi* Innoc., Franc. Marc. *deciſ.* 588 *&c.*
(2) Fab. *in Cod. lib.* 1 *tit.* 3 *def.* 33.
(3) Franc. Marc. *deciſ.* 588.
(4) Franc. Marc. *d. deciſ.* 588.

Sicchè riguardato in queſto ſolo punto di veduta la preſente cauſa, egli è certiſſimo, che non avendo il Commendatore Cicinelli *perſonam legitimam*; non ſolamente non può agire per la dichiarazione di erede a prò ſuo nella metà de' beni liberi del defunto Principe D. Gio: Batiſta, ma anche non può impedirla a beneficio del Principe D. Niccolò. E verſando noi ne' termini di un giudizio ſommariiſſimo, perciò non deve il Tribunale della G. C. ritardare la ſpedizione del preambolo in quiſtione con manutenere, ed immettere eſſo Principe D. Niccolò nel poſſeſſo parimenti della metà controverſa.

Se ciò, per non avere il Commendatore legittimata la perſona; che ſi dovrà dire qualora ſi vedrà, che il medeſimo trovaſi incapace ad acquiſtare in particolare, e ſecondo il ſentimento de' Periti del Regno, non puol' eſſere ammeſſo alla ſucceſſione de' Fratelli, e de' Propingui? Il che ſi paſſa a dimoſtrare.

nendatore , e non :edere all' fraterna.

L'Avverſario dottiſſimo ſull' Intelligenza di quanto di ſopra ſi è da noi accennato intorno al carattere di vero Religioſo Regolare inſito in colui, che abbia profeſſato la Religione Geroſolimitana, e di eſſere coſtui ſopratutto ligato al voto ſoſtanzial' e giurato della povertà, ci accorda l' effetto dell' incapacità nella perſona del ſuo Clientolo a potere da per ſe acquiſtare beni *in particulari*.

Rivolge quindi la ſua difeſa in aſſumere, che il Monaco profeſſo nella Religione capace di acquiſtare beni in comune, perchè ritiene *jura ſanguinis*, traſmette perciò i ſuoi dritti alla Religione da lui profeſſata, la quale in ſuo luogo ſuccede. Si affatic' a recare in mezzo per compruova del ſuo aſſunto le diſpoſi-

sposizioni del dritto Canonico e Civile, e le autorità de' Dottori. Ripiglia, che la Religione Gerosolimitana sia delle capaci a possedere *in communi* a tenore dell' attestazione fatta nel Capitolo Generale del 1543, ripetita poi, ed estesa per gli Feudi nel 1635. Continua, che il Gran Maestro può accordare a' Fratelli Religiosi la facoltà di acquistare i beni, e di disporre de' medesimi: E rilevando, che il Commendatore Cicinelli abbia ottenuto la facoltà di disporre de' suoi beni *extra Religionem*; Ne trae l' ingiusta illazione, che stante tuttociò la Vicaria debb' accordare ad esso Commendatore la spedizione del Preambolo *ab intestato pro medietate* ne' beni liberi rimasti nell'Eredità del defunto Principe D.Gio:Batista Cicinelli.

Questo è in accorcio il sistema della difesa dell' Avversario. Non mi tratterrò lungo tempo a confutarlo. Siamo nel caso, che non è in giudizio la Religione Gerosolimitana, la quale o immediatamente o *ex persona* del Commendatore Cicinelli pretendesse succedere *pro medietate* all' eredità in quistione. Sicchè ben volentieri tralascio di entrare nell' esame per quali beni, ed in che forma si debbano sentire le disposizioni del dritto dall' Avversario recate in mezzo. Tralascio di raccordare quanto sieno inapplicabili ai Monisteri ed ai Religiosi de' Secoli correnti que' provvedimenti presi dall' Imperador Giustiniano (1) e dagl' altri Imperadori Cristiani ne' primi secoli, che la Chiesa dopo le sofferte persecuzioni ottenne pac', e ristoro. Non m' impegno a dimostrare per troppo rilasciata, e contraria alla buona, e sana economia dello Stato la dottrina di que' Canonisti, ricevuta *in Romana Curia & in foro Ecclesiastico*, ed abjurata

(1) Justinian. *in L.* 55. *Cod. de Episc. & Cleric. & in Novel.* 153.

jurata da i Civilisti (1.) e dalla pratica del nostro Foro (2), che i beni, ed i diritti spettanti a coloro, i quali fanno formale professione negl' Istituti regolari, ed i quali sono perciò incapaci di possedere in particolare, passino direttamente, ed immediatamente alla Religione, o Monistero senza neppure la intermezza persona del Religioso. E stimo cosa inutile il ravvivare nel petto de' Ministri zelantissimi il zelo raccomandato in mille occasioni da S. M. Cattolica di essere sua Regale volontà, che la robba ereditaria andasse ai Laici secondo le leggi per non vederle continuamente ammortizare nelle mani morte.

Nel nostro caso entrano altre considerazioni. Imperciocchè è comparso il solo Commendatore Cicinelli da per se, e senza neppure la licenza del G. Maestro a pretendere in particolare la metà della successione de' beni liberi del defunto ultimo Principe di Cursi in concorso, ed in contradizione dell' attuale Principe D. Niccolò Cicinelli.

In tale aspetto prima di ogni altro è da esaminarsi in dritto quella proposizione vaga, e senza veruna autorità buttata a caso dall' Avversario dottissimo, cioè, che il G. Maestro poss' accordare la facoltà di acquistare beni, e di disporre de' medesimi.

I luoghi de' statuti della Religione e le autorità de' Scrittori, ch' egli ha nella sua allegazione trascritte, parlano assolutamente, ed unicamente, *che il Gran Maestro possa dare licenza ed autorità a' Fratelli dell' Ordine di vendere, donare ed alienare qualsisiano beni stabili però solamente, tanto paterni, quanto materni, di ascen-*

(1) Vid. de Luc. *de success. disc.* 5 *n.* 15 *&* *disc.* 30 *n.* 17.
[2] De Ros. *Prax. Civ. cap.* 6 *n.* 61.

ascendenti o collaterali, *&c.* (1) E la ragione è quella, che si legge premessa in uno degl' istessi statuti; cioè, che *tutto ciò che acquista il Religioso, l' acquista alla Religione. E però* (si prosiegue) *si è determinato, che i Fratelli dell' Ordine nostro, i quali anno acquistati beni, poderi, censi &c., non possano a verun patto venderli ed in qualsivoglia modo disfarsene senza il consentimento del Gran Maestro* (2).

Ora qual' è mai quella loica così strana, la quale soffra il paralogismo dell' Avversario: Che stante il Gran Maestro può al Cavaliere professo permettere la facoltà di disporre; Poss' altresì accordare la licenza di acquistare beni *extra Religionem* in sovversione del voto giurato, e della Regola fondamentale della Povertà?

Coloro, che hanno riconosciuto nella persona del Gran Maestro risedere il diritto di dispensare al Religioso Cavaliere della Milizia Gerosolimitana la venia, e la grazia *successorii futuri juris*, non si sono sognati di estenderlo oltre dell' atto, che taluno è per ascriversi a quella sacra Milizia, e *quam primum votiva ab illo monasticaque professio ineatur* (3). Allora la dispensa avrà il suo effetto, ed al Religioso Cavaliere sarà lecito *capessere profanam Cognatorum hereditatem* (4). In questi termini appunto fu la decisione del Parlamento Divionense ossia *de Degeon* in Borgogna sotto il dì 21 di Febbrajo del 1581 profferita a favore del Commendatore Fra Giacomo *de Dion* erede testamentario di suo Fratello Filiberto *de Dion* Presidente *aux Enquestes* a Parigi, e contro di Claudio *de Dion* Barone

(1) Stat. XI.
(2) Stat.
(3) Renat. Choppin. *de sacr. Polit. forens. lib. 3 tit. 1. n. 2b.*
(4) Id. *ibid. lib. 2 tit. ult. sub n. 14.*

rone *de Monperroux* altro comune Fratello (1).
Ma *post emissam professionem* sarebbe un attentare sulla potestà delle Chiavi, qualora si volesse sostenere, che da altri fuorchè dal Sommo Romano Pontefice potesse impetrarsi l'alterazione dell'osservanza della Regola e la derogazione al voto giurato della povertà. Anzi il Pontefice istesso siccome *potest dispensare circa tria vota substantialia in faciendii. Quando vero vota solemnia sunt jam emissa NON POTEST SINE CAUSA* (2). Non nego, che il G. Maestro di Malta nella Gerarchia della Chiesa *gerit personam Supremi Praelati seu Generalis illius militaris Religionis per Universum Orbem catholicum* (3). Ma egli *est subditus Papæ, adeout ab ejus sententia ad Papam ejusque Curiam adpelletur* (4). Nè nelle cose spirituali è d'attribuirgli maggiore autorità di quella, che può assumere ogni altro Generale di qualsivoglia altro Istituto regolare. Ma prescindendo da quel molto, che su di questo punto potrebbe dirsi, basta a convincerci la sola riflessione, che trovandosi le Costituzioni, e le Regole tutte della Religione Gerosolimitana approvate e confermate dalla S. Sede (5), per niun'altra Potestà può togliersi da mezzo l'impedimento nascente da una delle Regole fondamentali dell'istessa Religione, se non per le mani di colui solo, che siede nella Catedra di S. Pietro.

(1) Choppin. *de Sac. Polit. lib.2 tit.ult.n.14.*
(2) Anton. de Butr. *in cap.quum ad monasterium de Regular.n.28.*; de Marin. *in alleg.104 n.10 tom.3.*
(3) De Luc. *Miscel. disc. 42 n. 2.*
(4) De Luc. *de Regal. disc.182 n.5.* Bodin. *de Republ. lib. 1 pag. 134 lit.D. Qui nunc sacri Ordinis Equitum Hierosolymitanorum Magister appellatur, fiduciarius est obsequentissimus Pontificis Romani, eique summam potestatem, ac summum jus vitæ ac necis in Equites, accepto ferre consuevit.*
(5) Statut. 57 *tit.* 14 *de Commend.*, Stat. 10 *tit.* 16 *de contract. & alienat.*

tro. La Regola di ogni Religione approvata *sumit vires a Summo Pontifice* (1): *Immo substantia Religionis & Regulae est ipse Papa* (2). Senza dir di che è massima del dritto canonico, che quel Superiore il quale lega, il medesimo regolarmente scioglie, ed assolve (3). E ricade a proposito il responso di Paolo nella materia delle obbligazioni: *Fere quibusque modis obligamur, iisdem in contrariis actis liberamur* (4).

In fatti il Cardinale de Luca esaminando l' articolo, se il G. Maestro possa dispensare all' incapacità risultante dallo Statuto della Religione 24 e 25 *de Ærario*, con cui s' inabilitano i Fratelli Religiosi debitori dell' Erario della Religione ad ottenere alcuna dignità, commenda e beneficio, ecco quelche coll' autorità della Rota Romana riflette: *Ideoque huic Statuto, utpote confirmato Apostolica auctoritate, M. Magister DEROGARE NON POTUERIT ex regula, quod Inferior non deroget legibus Superioris* (5).

E se nelle circostanze di un certo pregiudizio inferito ai privilegj di esenzione *ab omni superioritate & jurisdictione Ordinarii*, che godono i Cavalieri di Malta, la Rota Romana decise, ch'era *necessaria auctoritas Sedis Apostolicae, quae sola retinet superioritatem in illos Milites: Et nemo illis derogare potest, nisi solus Papa propter decretum irritans* (6); maggiormente una tale autorità deve intervenire allorchè si tratta di relassazione, e di deroga ai voti, ed ai giuramenti professati verso della Religione e dalla S. Sede confermati.

In-

(1) Cap. *fin. de Relig. dom.*
(2) Felin. *in cap.2 n.10 de for. compet.*, Greg. Lop. *in par. 1 tit. 7 l. 1 glos. 4 vers. pro parte contraria*, de Marin. *tom.3 alleg.104 n. 10 &c.*
(3) *Argum. ex cap. 16 quum inferior de majorit. & obedient.*
(4) *L. 153 de Reg. jur.*
(5) De Luc. *de pension. disc. 89 n. 7*, *Vid. etiam* Rot. *decis. 85 n. 3 par. 7 rec.*
(6) Rot. *Par. 1 decis. 72 n. 5.*

Intanto non posso in questo luogo trattenermi di non avvertire il volontario equivoco dell' Avversario, il quale in fede sua si mette ad asseverare, che Giulio Capone nella *controv.*49 avesse sostenuto, *che il testamento fatto da un Religioso di Malta a favore di suo Fratello fosse nullo, non già per la qualità intestabile, ma perchè contrario allo stabilimento degli Statuti, li quali vietano la disposizione senza licenza, NON OSTANTE CHE IL TESTATORE FOSSE STATO ABILITATO DA UNA BOLLA PONTIFICIA*. Bisogna essere invaso da spirito di vertigine per non capire il caso discettato in quella controversia. Ivi si trattava di esservi il testamento di F. Antonio Mozzillo Cappellano *de obedientia in Sacra Religione Hierosolymitana in servitium Ecclesiae S. Joannis* Montis *Herculis* a favore di Geronimo Mozzillo suo germano Fratello *vigore facultatis sibi concessae a F. Julio Amato Commendatore Commendae Montis Herculis* colla di costui presenza ed autorità, secondo si diceva potersi fare a tenore del supposto di una Bolla Pontificia. In quella occasione il *dotto Autore* per terzo punto assunse e strenuamente provò l' intestabilità de' Cavalieri di Malta, *quia in testamenti factione habentur tales Milites pro vere Religiosis, ut ex communi docet Gratianus cap.* 880 *n.* 8 (1). Cita le due magistrali decisioni di Gregorio XV allegate dall' istesso Graziano. Soggiugne, che la Rota *dicit* di procedere le divisate decisioni *tam si* li Religiosi Gerosolimitani *sint Claustrales, quam si Commendatarii: tam de bonis patrimonialibus, quam de quaesitis occasione Religionis antea vel post professionem emissam; NISI SUMMI PONTIFICIS ACCEDAT LI-*

(1) Capon. *contr.* 49.

LICENTIA, *vel Magni Magistri una cum Generali Capitulo juxta formam stabilimenti dictae Religionis sub tit. de communi aerario c.* 20 *cum seq.*; *quod in novis impressis de anno* 1597 *est cap.* 33. Rileva quelche Mario Cutello (1) afferma praticarsi in Sicilia sull' attestazione di avere anch' egli veduto *quamdam dispensationem obtentam a Summo Pontifice Urbano VIII ad instantiam cujusdam Equitis Hierosolymitani*, *per quam dabatur facultas disponendi de bonis patrimonialibus*, *non obstante forma professionis*. Per la qual cosa ecco ciocchè conchiude: *Ergo non sufficit alterius facultas*, *PRAETER SUMMI PONTIFICIS AUCTORITATEM ad testamentum faciendum per Militem Hierosolymitanum* (2).

Egli è vero, che l' istesso Capone continua a provare la nullità del testamento del suo Religioso di Malta *ex Statutis Religionis tit.* 16. *in rubric. de contract.* & *alienat. c.* 10, *ubi dicitur*, *quod Fratres isti Hierosolymitani*, *qui per emtionem*, *donationem*, *aut aliam quamcumque causam bona*, *praedia*, *census seu annuos redditus vel jurisdictionem acquisiverunt* & *sibi vendicarunt*, *nullo pacto absque Magistri vel Capituli Generalis consensu*, *vendere*, *alienare* &*c. possint*. Ma ciò niente diminuisce di forza l' antecedente proposizione, ch' egli replica ne' seguenti termini: *Non autem daretur facultas testandi*, *quae ex supra probatis*, *non nisi a Papa dari potest Regulari*, *ut in casu nostro* (3).

Restringe poi la sua difesa sulla spiega del moto proprio, ossia Bolla di Gregorio XIII rapportata *post statuta Religionis inter privilegia*. Ne porta le parole, le-

[1] Cutel. *de donat. contempl. matrim. tom.* 1. *disc.* 2 *p.* 3 *n.* 68.
(2) Capon. *controv.* 49 *n.* 37.
(3) Id. *ibid. sub n.* 44.

le quali dice di avere nella discettazione di quel suo caso data occasione di giudicare *pro validitate* del testamento, *quasi quod per Commendatarium praedictum de Amato potuisset dari licentia testandi F. Antonio* (2). Non però ripiglia, che *praedictae Bullae verba non hunc casum decidere liquido constat*. Onde a tenore de' suoi insegnamenti in grado di restituzione *in integrum* ottenne, che, *ut scripsit, fuit decisum*.

Da tutto ciò resta viepiù assodato, che non da altri, che dal Romano Pontefice, siccome nell' occasione della fazione attiva del testamento, così egualmente anzi per maggioranza di ragione, si deve fare capo eziandio per l' abilitazione di potere taluno Religioso Cavaliere da per se succedere *ab intestato* e di avere la fazione passiva del testamento.

Nientedimeno dal Pontefice felicemente Regnante, intento egli alla conservazione della buona disciplina e delle regole, con cui gl' Istituti religiosi sono stati nella Chiesa ammessi, lungi di potersi sperare la rilassazione e dispensa a tali regole, precisamente senza una giusta e ragionevole causa; anzi non è da compromettersi, se non nuovi rigori per loro intatto mantenimento.

DOpo queste cose tempo è di ponderare di quale carata sia il rescritto presentato negl' atti a nome del Commendatore Fra Giuseppe Cicinelli.

Crede egli di essere stato abilitato a pretendere la successione intestata del Principe D. Giambatista, aperta a Novembre del 1762, col rescritto da lui ottenuto a 30 di Luglio 1717 dal Gran Maestro di allora Fra D. Raimondo Perrellos Roccaful. Se n' è

tra

(1) Capon. *ibid. n.* 41.

traſcritto nell' allegazione contraria l'intiero tenore.

Ma chi è così cieco per non vedere, che in quella occaſione ſi trattò di eſſerſi da F. Giuſeppe Cicinelli eſpoſto *ſe quædam bona tenere, quæ jure hereditatis & ſucceſſionis extra Religionem acquiſivit, vel alias ad ſe ſpectant*: Che affinchè poteſſe *ſuis neceſſitatibus ſubvenire*; deſiderava alienarli, ed anche diſponerne con ultima volontà, *ſi ſuper hoc interceſſerit aſſenſus* del Gran Maeſtro. A queſta ſupplica inerì il Gran Maeſtro Perellos di Roccaful.

Sia ampliſſima quanto ſi voglia queſta licenza per tutt' i beni; non oſtante che, a tenore dello ſtatuto, taſſativamente nel corpo dell'iſteſſo reſcritto ſi reſtringe *ad bona ſtabilia tantum*: Si decanti queſto reſcritto eſtenſiviſſimo tanto per gli beni acquiſtati *ante emiſſam profeſſionem* e riſervati forſe nella rinuncia, quanto per quelli ne' modi legittimi acquirendi *poſt emiſſam profeſſionem*; Giammai un tale Reſcritto, che reſtrettivamente parla di abilitazione a potere diſporre, potrà importare quella abilitazione, che ſi va cercando di acquiſtare e di ſuccedere *jure hereditario*. La materia delle diſpenſe *tamquam odioſa debet ſtricte interpretari* ed eſclude qualunque interpetrazione, la quale *ſecundum proprietatem verborum non procedit* (1). Nel caſo del teſtamento di un Commendatore Geroſolimitano diſcettato nella Rota Romana ſi riflettè, che *ſtante inhabilitate perſonæ F. Ludovici ad teſtandum non juvabat privilegium, quod tantum habilitat ad diſponendum de redditibus eccleſiaſticis, & nihil diſponit ſuper incapacitate perſonæ* ..... *TOT REQUIRUNTUR HABILITATIONES QUOT OBSTACULA* (2).

C Ma

(1) DD. *apud* Dec. *in conſil.* 114 *vol.* 1 *n.* 2 & 3 *in fin.*
(2) Rot. Rom. *deciſ.* 87 *Vid.* Gem. *conſ.* 35.

Ma più : Col rescritto prodotto non si volle dal Gran Maestro accordare la dispensa di succedere ed acquistare, perchè nel tempo della data del medesimo non si poteva, ancorchè si avesse voluto accordarla. Il tenore dell' istesso rescritto accusa, che nel 1717 Fra Giuseppe Cicinelli era Religioso professo. Ed è questa una verità incontrastabile. Abbiamo dall'altro canto di sopra avvertito, che il G. Maestro non possa riservare all' iniziato nella Milizia Gerosolimitana *successorium futurum jus*, se non quando costui *eam in Militiam adscribitur*, e precisamente *quam primum votiva monasticaque professio ineatur* (1). Laonde ripetiamo quanto si è altra volta conchiuso, che per poter essere il Commendatore Cicinelli a capo di quarant'anni della sua professione abile ad aspirare alla quota dell'eredità in controversia, avrebbe di bisogno di un breve del Papa, che gli dispensasse i suoi voti e giuramenti.

Nientedimeno ancorchè vi concorresse un tale Breve, il quale per altro già non esiste e senza una giusta e ragionevole causa non sarà per mai accordarsi dal Pontefice felicemente Regnante; in tale caso poi avrebbe luogo l' esame, se questo supposto Breve si dovesse ritenere ed impedirsene dal Governo l' esecuzione per le ragioni tra l'altre, che in Regno, secondo l'attestazione de' Periti più gravi non si ammettono i Cavalieri di Malta *nec quo ad proprietatem*, *nec quo ad usumfructum* alla successione de' Fratelli e de' Propingui. Sarebbe questa una opposizione, la quale militarebbe anche contro della istessa Religione Gerosolimitana, qualora *ex juribus* del Commendatore pre-

(1) Choppin. *de sac. polit. forens. lib.2 tit. ult. n.14 & lib.3 tit. 1. n. 20.*

pretendesse di succedere. E perchè in oltre dal venerato Contradittore si trova avanzata la proposizione che *i Cavalieri dell' abito Gerosolimitano a differenza degli altri Religiosi possono succedere ne' feudi*; Quindi stimiamo pregio dell' opera il rapportare quà a disteso le giudicature de' nostri Supremi Tribunali, e le dottrine de' nostri Savj intorno all' articolo, se i Cavalieri di Malta succcedano ne' feudi ed all' eredità libera de' Fratelli e de' Propingui.

Rispetto alla successione ne' feudi benchè l' articolo sia controverso fra gl' Interpetri, per le due diverse sentenze di Baldo (1); pure presso de' Regnicoli la sentenza più ricevuta e che si trova convalidata dalle giudicature de' Tribunali, è la negativa. Si possono tra gli altri riscontrare Gio: Tomaso de Marinis (2), Gio: Vincenzo di Anna (3) e 'l di lui figlio Fabbio di Anna (4), Gio: Francesco di Ponte (5), il Bammacario (6), Pietro Ursino (7) e Giulio Capone (8).

Tralasciando le parole del de Marinis, quelle di Gio: Vincenzo d' Anna sono: *Ego alias dicebam, quod Religio S. Joannis in universum potest habere & tenere feuda, ut hodie multæ Ecclesiæ in hoc Regno Cicciamum, Potinianum, Marrugium, Albaronum. At quærimus si Miles S. Joannis succedit in feudo, & dico quod non, quia nedum clericus sed monachus est, ut per Andr.* C 2 in

(1) Bald, *in cap.* 1. *de milit. Vass. qui arma bella dep. n.* 4 pro affirmativa, *Et in cons.* 170 *n.* 1 *lib.* 2 pro negativa.
(2) Tom. de Marin. *de feud. tit. de feud. ex pact. & prov. &c. n.* 141.
(3) Ioan. Vinc. de Ann. *in addit. ad d. sing.* 207.
(4) Fab. de An. *in addit, ad d. sing.* 207.
(5) De Pont. *de Pot. Proreg. in tit. de assensib. Regiis* §. 4 *n.* 9.
(6) Bammacar. *in cap.* 1 *si de feud. def.* §. *qui cleric. quæst.* 2 *n.* 44.
(7) Ursin. *de success. feudor. par.* 1 *quæst.* 9 *artic.* 4.
(8) Capon. *controv.* 49 *n.* 23.

in cap. Mili. Vaſſall. qui arma bell. depoſ.

Ecco quali ſono le parole di Fabbio d' Anna: *De anno 1589. referente D. Tiberio Coppula Præſide Regiæ Cameræ ornatiſſimo in quadam cauſſa Marchionis Vaſti fuit deciſum, quod Miles Militenſis non ſuccedit in Feudo.*

Il de Ponte ſcriſse: *In Regia Camera deciſum eſt Milites Hieroſolymitanos non ſuccedere ſecundum deciſionem* Andr. *in cap. qui clericus, ſi de feud. defunct. milit.*, Barbat. *in tract. de præſt: Card. quæſt.* 5 *n.* 7, Caſſan. *in conſuetut. Burg. in verb. des fiefs n.* 18, Gulielm. de Bened. *in cap. Raynutius in verb. uxorem nomine Adeleſiam dec.* 3 *n.* 2. *Et non adeſſe Contradictorem, quando vigore regulæ & conſtitutionis ipſum Milites Hieroſolymitani emittant tria vota, faciunt profeſſionem, & ſic mutant ſtatum.*

E 'l Bammacario dopo di avere arrecato ſette ragioni a pro di queſta ſentenza e dopo di avere ordinatamente riſpoſto alle contrarie, ne confeſſa la verità, la ſiegue e dice di avere inteſo, che *pro ea priſcis temporibus in Regia Camera fuit judicatum.*

Baſta fin quì fu di un particolare, a cui ci ha tirato l' Avverſario, e che non è della preſente iſpezione. Della preſente iſpezione è il ſentirſi le autorità di quegli Scrittori Regnicoli, i quali hanno parlato ne' termini di non dovere i Religioſi Geroſolimitani eſſere ammeſſi alle ſucceſſioni lineali e preciſamente de' Fratelli e di altri Collaterali.

Giò: Luigi Riccio ſcriſse: *De ſucceſſione autem Æquitum Hieroſolymitanorum dicendum, quod neque quoad proprietatem, neque quoad ſimplicem uſumfructum Propinquis ſuis etiam in recta linea & multo minus in collaterali ſuccedere poſſunt* (1).

Giu-

(1) Ricc. *Collect.* 2242 *ſupr. ſtabiliment. Milit. Hieroſolym.*

Giulio Capone, tanto degnamente lodato dall' Avversario, il quale nelle cose attinenti alla Religione Gerosolimitana si protesta di esser degno di ogni credenza, *quia omnia hujus Religionis indulta*, *gratias & privilegia in fonte vidit* (1), espressamente sostiene, che tra gli effetti dell' istituto di quella Religione sia: *Milites Hierosolymitani non succedere in feudis .... Quod sic etiam ensiteusis sunt incapaces .... Et ideo nec FRATRIBUS nec PROPINQUIS succedunt nec quo ad proprietatem, nec quod ad usufructum* (2).

Per quanto poi è a nostra notizia, non sappiamo esservi alcuna decisione formale de' nostri Supremi Tribunali, per cui in contradittorio cogli eredi legittimi si fosse ammesso taluno Cavaliere di Malta alla successione de' Congiunti. Dall' Avversario si è a voce allegato l'esempio del giudizio introdotto nel 1748 dal Commendatore F. Lorenzo di Ruggiero di Bitonto, il quale tra l'altro pretese contro del suo Pronipote D. Cesare di Ruggiero la quota della successione del Giudice di Vicaria D. Giovanni di Ruggiero suo Fratello. Disparte, che il mentovato Commendatore comparve munito di tutte le necessarie facoltà, vi è di vantaggio, ch' essendosi tralle altre ragioni opposta la di lui incapacità, non fu la causa giudiziariamente decisa, secondo apparisce da quel Processo.

Intanto rivangando noi la cagione, onde i nostri Dottori si sieno mossi ad affermare, che a differenza di ciocchè nel nostro Regno si pratica per gli Religiosi degli altri Istituti, i quali *possunt succedere eorum Agnatis*, *sive successio eis obvenit ante monachationem*, *sive*

(1) Capon. *controv.* 49 *sub n.* 32.
(2) Id. *ibid. n.* 23 & 24.

ſive poſt monachationem (1), ſieno per contrario da una tale ſucceſſione eſcluſi i Religioſi Geroſolimitani, abbiamo conſidereto quello, che quì ſotto ſi mette alla cenſura de' Signori, che dovranno giudicare.

Da'le cronache e memorie attinenti alla Religione Geroſolimitana già è noto, che i Cavalieri di S. Giovanni di Geruſalemme ſul principio non erano ſe non gli Oſpedalieri, i quali ſotto il governo di un Rettore aveano cura dell' Oſpedale adjacente alla Chieſa di S.Giovanni Geroſolimitano, ſita vicino il S.Sepolcro per uſo e comodo de' Peregrini (2). Nell'anno 1100, conferendoſi alla viſita de' Santi Luoghi i Principi della Francia, per devozione vi ſi aggiunſe un'altro Tempio, per cui coloro, che abitavano più proſſimi a queſto Tempio, furono detti Cavalieri Templarj. Ma poi regnando in Francia Filippo il Bello i Templarj, che ſi trovavano per ogni dove diſperſi, furono per gli loro vizj eſtinti con aggiudicarſi i loro beni agli Oſpedalieri, i quali preſero il nome di Cavaſieri di S. Giovanni Geroſolimitano (3): Nome che oggi dopo il paſſaggio a Rodi, dopo tutte le altre fortune ſofferte, e dopo la ſituazione loro finalmente data da Carlo V in Malta, tuttavia anche ritengono.

Ora dall' aggiudicazione di tali beni, i quali conſiſtevano in molte Chieſe e Commende ed in varie rendite, ricevè la Religione Geroſolimitana un grande aumen-

[1] Napod. *in conſuet. ſi quis vel ſi qua in verb. Proximiores*, Affliƈt. *deciſ.* 348 *n.* 2, de Marin. *Reſolut. lib.* 2. *cap.* 195 *n.*7.
[2] Puſendorf. *introduƈt. a l' hiſtoir. de l' Univerſ. liv.* 2 *chap.* 8.
[3] Volaterran., Wilhelm. Tyrius, *apud* Notat. *in corp.jur. Franc.*! Joan. Papon. *lib.* 1 *tit.* 10 *de Equit.* S. *Joan. Hieroſolym. ſub. arreſt.* 4.

mento e si costituì in istato assai più ragguardevole (1).

Per rispetto a que' Fondi, che nella maggior parte si ritrovavano posti nelle Provincie della Francia, graziosissimi furono i contrasegni di munificenza dati da que' Sovrani verso di essa Religione. Lodovico VIII nel 1225 ebbe per rato la possessione di tali feudi accordata libera ed immune ai sacri Cavalieri Rodiani e Gerosolimitani da Riccardo Re d' Inghilterra, come Duca di Normandia e di Aquitania coll' assoluzione dalle leggi delle Mani morte, condiscendendosi a potere perpetuamente ritenere *quaslibet res soli* (2). Consimile fu la Carta di Filippo IV pronipote del primo spedita ad Agosto del 1304 (3).

Poichè adunque nella Francia ebbero questi Cavalieri il loro grande stato, quindi avvenne, che i Tribunali di Europa e gli Scrittori Forensi delle altre Nazioni sulla materia delle successioni così attive, come passive de' detti Cavalieri si confermarono alle giudicature ed adottarono i sentimenti più rigorosi del Foro Francese.

In ordine alla fazione attiva del testamento, trovandosi già la medesima interdetta ad essi Cavalieri cogli stabilimenti dell' Ordine, ridotti per la prima volta in uno nel 1534 con Diploma del Pontefice Clemente VII da F. Alvaro Perez Dottore di Salamanca (4), occorse nel 1571 discettarsi nel Senato Parigino coll' intervento de' Duchi e Parì di Francia, e sedente il Re nel Trono, sul rescritto dal Papa ottenuto

[1] De Luc. *il Relig. Prat. cap.* 55 *sub n.* 4.
[2] Choppin. *de Demanio Franciæ lib.* 1 *tit.* 13 *n.* 7.
[3] Choppin. *ibid.*
[4] *Vid.* Choppin. *de Deman. Franc. lib.* 1 *tit.* 13 *n.* 7.

nuto per lo Cavaliere F. Michele *de Sevrè*, con cui se gli permetteva la licenza di testare *de rebus suis immobilibus*. La causa fu trattata in grado di appellazione *tamquam ab abusu*. Non ostante che un tale rescritto si trovasse prima approvato, benchè non intesa la parte, dal Parlamento: E non ostante la conclusione dell' Avvocato Generale, *ut attenta Regis approbatione*, *Curiæque auctoritate* (*appellatione rejecta*) *id*, *a quo adpellatum fuisset*, *plenum & integrum sortiretur exitum*; Pure con arresto, dato fuori a nome di S. M. Cristianissima e profferito dal famoso primo Presidente Tuano, fu dichiarato *jure meritoque adpellantes rescripto intercessisse*: *male vero & abusive id impetratum*(1). Altri esempj in questo genere si potrebbero addurre, i quali si possano riscontrare nella raccolta del dritto Francese e presso i numerosissimi Compilatori degli Arresti de' diversi Parlamenti di quell' amplissimo Regno.

Ma veniamo a sentire quale sia la giurisprudenza del Foro di Francia intorno all' articolo, se i Cavalieri Gerosolimitani si dovessero riputare alieni fin' anche dalla successione paterna.

Commendato da tutti i più eccellenti Scrittori Francesi è l' arresto de' 22 di Dicembre del 1573, profferito dal Gran Consiglio del Re di Francia, che fa la figura del primo e più supremo Parlamento di quel vastissimo Regno. E' da prevenirsi, che un tale arresto fu pronunciato *in habitu Curiali*, quanto a dire in quel tempo solenne, che il Senato si offerisce agli occhi del Pubblico coll' abito curiale di porpora, o sia in toga

[1] *in Append. ad tit.* 10 *lib.* 1 *Corp. Jur. Franc.* Joan. Papon. *Vid. etiam* Choppin. *de Doman. Franc. lib.* 1 *tit.* 13 *n.* 7.

toga rossa, per cui si vuole, che sì fatti arresti acquistassero sopra tutti gli altri una particolare virtù e forza di legge e di decreto generale (1). Con tale arresto adunque essendo in giudizio il Visconte *d'Estauges* colla di lui moglie contro il Fratello di costei Cavaliere Gerosolimitano, fu giudicato *Æquites Hierosolymitanos neque quoad proprietatem, neque quoad simplicem usumfructum propinquis suis etiam in recta & multo minus in collaterali linea succedere posse* (2).

Il benemerito della Giurisprudenza Francese Renato Coppino in fare menzione di questo arresto vi adatta le memorevoli parole di Remondo Podio Gran Maestro dell' Ordine (3). Le parole del Podio sono: *Præcipio, quod omnes Fratres accedentes ad obsequium pauperum & tuitionem fidei Catholicæ, teneant & cum divino præsidio servent tria, quæ promissa sunt Deo, videlicet castitatem, obedientiam, ATQUE VIVERE SINE PROPRIO; quoniam Deus requirit hæc tria in ultimo judicio* (4). L' altro ugualmente celebre Giureconsulto Lodovico Caronda in rapportare l'istesso arresto, afferma, che il medesimo è consonante *statutis & regulis Ordinis, quibus expresse votum paupertatis*

[1] Seign. du Haill. *de l'estat e succes des affair de Franc. liv.* 3 *pag.* 180, Charond. *lib.* 1 *Pandect. cap.* 3 *sive tit. de jurisprud. & justit.*

[2] Charond. *tom.* 2 *responsor. lib.* 7 *respon.* 225, Choppin. *de sac. polit. lib.* 1. 3 *tit.* 1 *n.* 20, Maynard. *decis. Tholos. lib.* 1 *decis.* 17 *&c.*

[3] Remondo Podio o sia Raimondo di Puì Fiorentino fu eletto nel 1118 Gran Maestro per la morte del B. Gerardo, che fu il primo ad assumere un tal nome, Pufendorf. *introduct. a l'Hist. liv.* 2 *chap.* 8.

[4] Statut. *Ordin. Dom. Hospital. de Hierusal. tit. de Regul. Hospitalier. Milit. Ordin. S. Joan. Hierosolymit. apud* Choppin. *de sac. Polit. lib.* 3 *tit.* 1 *n.* 20.

tis in verbis illis (*ATQUE VIVERE SINE PROPRIO*) *continetur* (1) . Nè è da tralasciarsi la riflessione, che per maggioranza di ragione sulla giustizia di quell' arresto soggiungne Gerardo *Mainard* con recare in mezzo, ed applicare ai Cavalieri di Malta la consuetudine del Regno di Francia intorno a tutti gli altri Religiosi , i quali *propinquis suis tam in recta , quam in collaterali linea constitutis ab intestato succedere non solent : Quemadmodum & iis vicissim a propinquis succedi nequit , sed eorum loco Superior in conventu Religionis , quam profitentur , & cujus professionis ergo veluti servi facti sunt , admittitur* (2) . In fatti presso di quella Nazione vi sono le dichiarazioni espresse : *Æquites S. Joannis Hierosolymitani Religiosos esse , ac generali illius Regni consuetudine comprehendi debere* (3) .

Non neghiamo esservi nell' istesso Foro Francese l' arresto, con cui a differenza di quello che nel 1573 fu emanato con tutte le maggiori solenità, e che fu conosciuto uniforme agli statuti dell' Ordine ed ai costumi della Nazione , ebbero in altra occasione i Cavalieri Gerosolimitani la dichiarazione di essere *admissibiles ad successionem ascendentium , descendentium , collateralium sive a patre , sive a matre* , colla modificazione non però , che *id hactenus , ut ad vitæ suæ dies utantur fruantur , veluti simplices usufructuarii . Omnia quippe ad proximos eorum cognatos successionis capaces post eorum mortem redire oportet* (4) . Ma chi non conosce , che una tale

[1] Charond. *tom.* 2 *respons. lib.* 7 *respons.* 225.
[2] Maynard. *decis. Tholos. lib.* 1 *decis.* 17 *n.* 2. *Vid. etiam* Masuerium *in tit. de success. testam. & ult. volunt.* §. *item per consuetud. Regni* , Benedict. *in cap. Raynutius in versic. & Uxorem , verb. successio ab intestato* , Joan. Gallus *quaest.* 122 *&c.*
[3] Papon. *in corp. jur. Franc. lib.* 21 *tit.* 1 *de success. legit. arrest.* 14.
[4] Papon. *ibid. & lib.* 1 *tit.* 10 *Arrest.* 6.

tale indulgenza ebbe per oggetto qualche motivo di congruenza, il quale a dritta ragione non dovrebbe militare, se non in alcune circostanze di equità, per cui si potesse dispensare al rigore della Regola ed al costume della Nazione?

Nientedimeno la Savoja, ove diversi stabilimenti ed usi Francesi trascorsero e si sono adottati per la vicinanza, e per essersi in certi tempi considerato uno istesso corpo colla istessa Francia, ha conservato sempre stabile, e fisso il dritto di non ammettere i Cavalieri di Malta al godimento non dico del fedecommesso, ma neppure alla partecipazione de' frutti del medesimo. Antonio Fabbro porta la decisione di quel Senato contro l' Abate *de Vendosme* (1). Ed è da rilevarsi, che in allegare egli la ragione di quanto definisce sull'esempio di quella decisione, non adduce altra, che quella, la quale nasce dall'obbligo e dai doveri degli Statuti della Religione, e la quale è sempre l' istessa e che deve valere in tutti gli altri casi di successione ancorchè non sia fedecommessaria e presso tutti gli altri Stati di Europa. Eccone le parole; *Fideicommisso perpetuo familiae relicto . . . . placet Equites Hierosolymitanos, quos nunc Maltenses vocant, exclusos intelligi PROPTER VOTUM, QUOD EMITTITUR PAUPERTATIS ut & obedientiae & castitatis; Ita ut nec quamdiu vivunt ad fideicommissum admitti debeant; nec ad usumfructum bonorum fideicommissorum* (2).

Per quello sistema adunque, che a stretto rigore si è

[1] Fab. *in Cod. lib. 6 tit. 22 de fideicom. def. 33.*
[2] Fab. *ibid. d. def. 33.*

veduto praticato nella Francia, e che veniamo da sentire di valere nella Savoja, è derivato a mio credere presso noi la opinione de' Dottori Regnicoli, che i Religiosi Gerosolimitani debbano escludersi dalla successione de' Fratelli e de' Propingui, non ostantechè per gli Religiosi degli altri Instituti si osservi il contrario.

E' già questa una opinione, la quale è sostenuta ed animata dallo spirito interno delle Regole più principali di quella sacra Religione. E tanto più deve abbracciarsi e meritare approvazione, quanto che tende a conservare nelle famiglie nobili, onde escono tali Religiosi, gli effetti proprj e patrimoniali, e riflette al bene pubblico, ed alla economia dello Stato, con restringere alle mani morte i modi di aumentare maggiormente i loro acquisti.

A Dire il vero moltissime delle cose fin quì dette vindicarebbero il loro luogo nel caso, che fosse in giudizio la Religione Gerosolimitana. Ma quelle idee di superiorità, e di distaccamento dagli effetti ereditarj, che il Commendatore Cicinelli dimostra di avere bandite dal suo cuore religioso, si conservano intatte, e intere nell' animo di chi magnanimamente governa l' istessa Religione. Sul supposto di spettare ad essa Religione, ed ai Religiosi Gerosolimitani il dritto delle successioni, non cessa il Cardinal di Luca di lodare l' usanza della medesima, e ch' egli desidera adottarsi da tutte l' altre, cioè di *non spogliare le case, e quei del sangue delle robe antiche e patrimoniali, ma di badare solamente allo spoglio de' mobili e degli acquisti fatti dai Cavalieri Professori, con camminare in questi ancora con molta morbidezza nel concedere*

dere

dere la licenza di disporre con qualche onesta composizione (1).

Ma noi siamo in circostanze più forti. Il Commendatore Cicinelli è colui, il quale particolarmente in suo privato nome dimanda la metà dell' eredità libera intestata del defunto Principe di Cursi D. Gio: Batista, e pretende contrastarla al Principe D. Niccolò unico Fratello capace di succedere. Or se, al dire dell' istesso Avversario, il Cavaliere Gerosolimitano è inabile, ed incapace ad acquistare in particolare: Se il rescritto del G. Maestro nel 1717 spedito a favore di F. Giuseppe Cicinelli, è una dispensa a disporre, e non mica ad acquistare beni *extra Religionem*: Se sull' ipotesi, che quel rescritto contenesse la dispensa ad acquistare, il medesimo per essersi impetrato *post emissam professionem* è nullo *ex defectu potestatis*; Prescindiamo per poco dall' articolo, che i Cavalieri Gerosolimitani sieno, secondo le attestazioni de' Periti del Regno, esclusi dalle successioni de' Fratelli, e de' Propingui, e fissiamoci a quelle verità, che si confessano volontariamente da esso Avversario. Come di grazia si può adattare alle massime da lui ricevute, e come di grazia può collimare coi principj di fatto, e di dritto già assodati la pratica tenuta dal suo Clientolo Commendatore di Cicciano in pretendere particolarmente quello, di cui è incapace, e che non può legittimamente contrastare al Principe D. Niccolò suo fratello?

In una parola: Quantevolte notoriamente osti al Commendatore Cicinelli la qualità di Religioso Gerosolimitano a potere in suo nome privato e particolare

[1] De Luca *Relig. prat. c.* 55 *n.* 8.

pretendere alcuna eredità: E quantevolte egli non dimostri evidentissima la sua abilitazione nelle forme debite; Non potrà essere mai legittimo Contradittore ad impedire la spedizione esecutiva del preambolo *ab intestato* dell' intera eredità libera del Principe D. Gio: Batista a beneficio del Principe D. Niccolò Cicinelli.

ndatore inuncia.

MA quanto più si vedrà crescere l' ingiustizia dell' opposizione e pretensione insieme di esso Commendatore Cicinelli, qualora si vedrà, che il medesimo abbia fatto rinuncia in forma delle successioni, fin' anche paterne e materne.

Per lo stato di Religioso, in cui si era avviato Fra Giuseppe Cicinelli, non si poteva fare a meno di praticarsi quello, che comunemente si pratica, per tutti coloro delle famiglie nobili, che prendono un tale stato, e precisamente qualora entrano nella Religione Gerosolimitana. Si bada sopratutto, che da questi tali si faccino le rinuncie formali, affinchè le Case respettive non restino snervate dalle pretensioni, che potrebbero affacciare, le quali per altro si trasmetterebbero, e si andarebbero a perdere nelle mani morte.

Quello adunque, che tutto giorno si è veduto e si vede praticare con tutti gli altri Cavalieri di Malta, fu in fatti praticato dalla casa Cicinelli col Commendatore D. Giuseppe Cicinelli. Era ben noto per le cose antecedentemente dimostrate, che costui in qualità di Religioso Gerosolimitano non poteva, siccome non puole aspirare alle successioni fraterne e de' collaterali. Vi era il dubbio in quanto alle successioni paterne e materne, per le quali è altro dire. Le medesime si deferiscono ai figli per dritto

di

di natura. In fatti la *Novella* 123 di Giustiniano e la *legge* 55 *C. de Episc. & Cler.* dell'istesso Imperadore, la decretale d' Innocenzo III e tutte le autorità allegate dall'Avversario in compruova dell'assunto, che il Monaco professo nella Religione capace di beni le trasmette i suoi dritti; tutte unicamente ed assolutamente parlano di padre e figli, di eredità paterne e materne. Sicchè delle porzioni paterne e materne sentiremo, che per Fra Giuseppe Cicinelli espressamente si convenne ed effettuò la rinuncia *in forma*. Ma se si volle espressamente rinunciare fin anche alla successione paterna e materna, quanto maggiormente *ex mente* de' contraenti s'intese rinunciare alle successioni fraterne e de' collaterali? Successioni, alle quali, e non ci rincresca di ripeterlo, neppure puole egli col carattere di Religioso di Malta aspirare.

Sappiasi intanto, che nel 1698 il Principe di Cursi Giovanni Cicinelli padre comune del Commendatore, dell'ultimo defunto Principe D. Gio: Batista, di D. Nicola Cicinelli attuale Principe di Cursi e di D. Antonio, che allora faceva figura di primogenito, formò il suo testamento. Vi è una particola, che riguarda la persona del Commendatore, il quale in quel tempo si era incamminato per lo stato Religioso, che indi professò. In questa parte del testamento dopo di essersi provveduto al vitalizio da assegnarsi a esso Fra Giuseppe nella somma di annui ducati 600, s'impose al primogenito il peso di dovere somministrare molte migliaja per la costruzione e mantenimento di una galea da comandarsi dall'istesso Fra Giuseppe, affinchè per tali mezzi e servizj potesse il medesimo meritare dalla Religione, siccome gli effetti anno poi corrisposto, graduazioni ed uffizj luminosissimi. Ma

dall'

dall'altro canto non ſi mancò di apporre la condizione a favore del primogenito, che Fra Giuſeppe doveſſe fare rinuncia in forma, ſin anche di tutte le pretenſioni paterne e materne.

Ella è maſſima indubitata, che per primogenito, ſecondo il linguaggio delle perſone nobili, s'intende non ſolamente chi in atto è primogenito, ma chiunque de' fratelli ſecondogeniti e de' figli di ulterior grado poſſa, ceſſando il primo, fare figura di primogenito (1). Al preſente non vi è altro della famiglia Cicinelli, il quale poſſa rappreſentare il primogenito della caſa e 'l chiamato a tutti i feudi ed a tutte le primogeniture della famiglia, ſe non ſe D. Niccolò Cicinelli noſtro Clientolo. Sicchè a D. Niccolò Cicinelli devono giovare le condizioni, che nel teſtamento paterno ſi trovano preſcritte a favore del primogenito.

Ora al precetto paterno ſi dovè ſenza dubbio adempire da Fra Giuſeppe Cicinelli, poichè già egli conſeguì dal primogenito tutte le condizioni a se favorevoli.

Siamo nelle circoſtanze, che le ſcritture tutte attinenti alla famiglia Cicinelli ſi trovano in poſſa di D. Giulia Maria Cicinelli, figlia unica del Principe D. Gio: Andrea, e nipote *ex filio* del Principe D. Antonio, il quale, ſecondo ſi è detto, fu fratello primogenito dell' ultimo defunto Principe D. Gio: Batiſta, del Commendatore Fra Giuſeppe e di D. Niccola attuale Principe di Curſi. Tra queſte ſcritture vi è ſenza dubbio l' iſtrumento della rinuncia del Commendatore; giacchè come in quel tempo era tra vivi il Principe D. Antonio primogenito, a coſtui toccò conſervarlo, e per mezzo del medeſimo è dovuto poi pervenire nelle mani della Signora D. Giulia ſua Nipote. Intanto non è ſperabile il poterſene avere la notizia, non

(1) *De Luca de fideicom. diſc. 209 n. 2.*

non che l'esibizione da essa Signora D.Giulia, la quale va di unione col Commendatore, siccome è noto a tutte le persone culte della Città.

Nientedimeno per buona fortuna è riuscito ultimamente di ritrovare un istrumento stipulato a' 6 Maggio del 1717 nelle Grottaglie, feudo della casa, per Notar Domenico Antonio la Marina. Vi si legge l'intervento del fu Principe D.Antonio e di esso F.Giuseppe già professo. Vi si emologa, si accetta da ambidue e si ratifica la rapportata disposizione paterna. Ed in fine il professo F.Giuseppe siccome si dichiara soddisfatto di quanto a suo favore avea il Principe D. Giovanni comune Padre disposto, per cui fece ampia finale quietanza a pro del Principe D. Antonio Fratello Primogenito; così poi rispetto alla rinuncia la quale regolarmente si dovea effettuare *ante emissam professionem*, si rimette all' istrumento stipulato in Malta nell' anno 1712 per Notar Giuseppe Lallo.

In seguela di tale notizia si è già scritto in quell' Isola per cacciarsi copia autentica di tale rinuncia. E perchè per gli noti sospetti di contaggio si trova impedito e ristretto il commercio della Sicilia ed in conseguenza anche di Malta, perciò si veggono fin' ora ritardare le risposte. A quest'oggetto da noi si pregava il Tribunale di differire la spedizione della causa, che ciò non ostante si sollecita dal Contradittore forse per gli dubbj di non potersi di vantaggio nascondere detta rinuncia. Non però siamo sicuri, che questa rinuncia sia stata concepita universale universalissima per tutte e qualsivogliano successioni nella maniera, che si concepiscono tutte le rinuncie ne' casi simili.

MA sia tuttociò detto per maggioranza di ragione. I Signori Giudici della G.C. abbiano rimira a quanto si è di

di ſopra dimoſtrato. Il Commendatore Cicinelli ſiccome non può agire per la metà de' beni liberi rimaſti nell'eredità del fu Principe di Curſi D. Gio: Batiſta Cicinelli ſuo fratello; così nel giudizio eſecutiviſſimo, in cui verſiamo, non è egli Contradittore legittimo ad impedirne la ſpedizione del preambolo a favore del Principe D. Niccolò altro comune fratello: E ciò non ſolamente perchè *non habet perſonam legitimam ſiſtendi in judicio*; ma anche perchè come Religioſo Geroſolimitano è inabile ad acquiſtare in particolare, e nel Regno non è ammeſſo alle ſucceſſioni fraterne e de' Propingui.

Napoli 14. Marzo 1763.

Paolo Guidotti.